

REGOLAMENTO (CE) N. 1241/2000 DELLA COMMISSIONE

del 14 giugno 2000

che modifica il regolamento (CE) n. 1735/98 relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento lussemburghese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/1999 ⁽⁴⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita di cereali detenuti dagli organismi d'intervento.
- (2) L'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento (CEE) n. 2131/93 prevede la possibilità di rimborsare all'esportatore aggiudicatario le spese di trasporto più basse tra il luogo di magazzinaggio e il luogo di uscita reale. Tenuto conto della situazione geografica del Lussemburgo, è opportuno applicare tale disposizione e modificare il regolamento (CE) n. 1735/98 della Commissione ⁽⁵⁾,

modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1083/2000 ⁽⁶⁾.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1735/98 è aggiunto il paragrafo 4 seguente:

- «4. In applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento (CEE) n. 2131/93, vengono rimborsate all'esportatore aggiudicatario le spese di trasporto più basse tra il luogo di magazzinaggio e il luogo di uscita reale.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76.

⁽⁴⁾ GU L 5 del 9.1.1999, pag. 64.

⁽⁵⁾ GU L 217 del 5.8.1998, pag. 13.

⁽⁶⁾ GU L 122 del 24.5.2000, pag. 41.